SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pag. 14, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1988, n. 266.

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI), nonché, fino all'eventuale emanazione di una nuova disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti.

2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico. Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

4. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Nel disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli:

«Art. 29 *(Materie riservate agli accordi sindacali).* — Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;

2) l'organizzazione interna degli uffici;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;

7) l'attuazione, degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

8) l'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300».

«Art. 30 *(Procedimento per gli accordi sindacali).* — Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) è il seguente:

«Art. 24. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1846):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per la funzione pubblica (SANTUZ) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 14 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e X.

Esaminato dalla XI commissione il 4 febbraio 1988, 3 marzo 1988, 12 maggio 1988 e approvato il 18 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1049):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 giugno 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 29 giugno 1988 e approvato il 6 luglio 1988.

88G0330

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1988, n. 267.

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonché dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività del sistema di finanziamento FEOGA;

Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82;

Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;

Considerato che con regolamento (CEE) n. 1676/85 dell'11 giugno 1985, gli importi fissati in unità di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1987 il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono applicabili i tassi di conversione agricoli che figurano nel regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85;

Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1987 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleseicentosessantuno.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1988, il controllo è svolto nei confronti di ottocentotrentuno imprese.

Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1987 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L. 195.004.000.

Art. 2.

Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti:

la Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, del Ministero delle finanze;

la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro.

Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso.

L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il più efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.

Art. 3.

Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2 provvedono a stabilire, d'intesa, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1, ripartite nei seguenti scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA:

1° scaglione: da L. 195.004.000 a L. 1.000.000.000;
2° scaglione: da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000;
3° scaglione: da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000;
4° scaglione: da L. 10.000.000.001 e oltre.

Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.

Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.

Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fondati sospetti di trasgressioni al sistema FEOGA nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.

Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.

Art. 4.

Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal FEOGA.

Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarità riconducibili ad operazioni FEOGA ricadenti nella responsabilità degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonché per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni FEOGA, procedere a controlli con intevento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il controllo spettante al Ministero delle finanze viene svolto da funzionari addetti ai compartimenti doganali all'uopo incaricati dal capo del compartimento nel cui ambito ha sede l'impresa da sottoporre a verifica.

Art. 6.

Il controllo spettante al Ministero dell'agricoltura può essere affidato a funzionari dei vari organismi d'intervento particolarmente esperti in settori specifici di mercato all'uopo incaricati dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 7.

I funzionari abilitati al controllo ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, previa richiesta al comando generale della Guardia di finanza, si avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi qualificati della polizia tributaria, appositamente designati dal comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 8.

Ai controlli di cui al precedente art. 4, secondo comma, partecipano funzionari della Ragioneria generale dello Stato all'uopo incaricati.

Art. 9.

Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facoltà di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità dal rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni FEOGA da sottoporre a controllo.

Art. 10.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 è comunicato, secondo le rispettive competenze:

A) alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, per il tramite delle divisione VI della direzione predetta;
al compartimento doganale per l'eventuale seguito e adempimenti di competenza degli uffici da esso dipendenti;

B) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela;
agli organismi di intervento interessati per l'eventuale seguito e adempimenti necessari;

C) alla Ragioneria generale dello Stato.

Le irregolarità rilevate in sede di visita devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.

Art. 11.

Qualora dagli accertamenti svolti a carico delle imprese dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, deve essere subito redatto rapporto all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 maggio 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, secondo comma;

Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 447/1982, è il seguente:

«I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA — sezione garanzia — sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU».

Nota all'art. 2, quinto comma:

Il testo dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 447/1982, è il seguente:

«I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 447/1982, è il seguente:

«Art. 1, secondo comma. — I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo».

«Art. 2. — Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.
L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata».

Nota all'art. 10, secondo comma:

Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del Consiglio è il seguente:

«Art. 3. — Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

la disposizione alla quale si è trasgredito;
la natura e l'entità della spesa;
le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;
il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
la scoperta dell'irregolarità;
i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla costatazione dell'irregolarità;
le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità, ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi».

88G0327

DECRETO 16 giugno 1988.

Istituzione di una sezione doganale destinata a funzionare presso i magazzini generali della ditta Avandero S.p.a., siti nel comune di Biella, dipendente dalla dogana di Biella.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 così come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'approvazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Vista la domanda, presentata dalla ditta Avandero S.p.a., intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, presso i propri magazzini generali siti in Biella, via Candelo n. 151, assumendosi i relativi oneri di impianto e di esercizio;

Considerata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso i predetti magazzini generali in applicazione dell'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Articolo unico

È istituita una sezione doganale nel comune di Biella, dipendente dalla locale dogana destinata a funzionare presso i magazzini generali della ditta Avandero S.p.a., siti in Biella, via Candelo n. 151, con facoltà di eseguire, ai sensi del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, soltanto operazioni di introduzione e di estrazione dal magazzino medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2945

DECRETO 7 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 30 aprile 1988 è stato provveduto alla disinfestazione dei locali in cui ha sede l'intendenza stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento è accertato per il giorno 30 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2943

DECRETO 12 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 17 maggio 1988: ufficio provinciale I.V.A. di Sassari per rimozione e ripristino dell'intonaco del solaio di alcuni locali dell'ufficio;

in data 18 maggio 1988: ufficio del registro di Siracusa, per citazione, di tutto il personale addetto al S.A.C., presso il tribunale penale di Siracusa, per deporre nella causa contro La Piana Silvio, in dipendenza della rapina avvenuta nel predetto ufficio del registro in data 23 gennaio 1987;

dal 15 al 19 maggio 1988: ufficio del registro di Agrigento per il perdurare dello stato di pericolo in seguito al distacco di parte dell'intonaco di alcuni locali dell'ufficio;

in data 20 maggio 1988: ufficio del registro di Siracusa, per citazione, di tutto il personale addetto al S.A.C., presso il tribunale penale di Siracusa, per deporre nella causa contro la La Piana Silvio, in dipendenza della rapina avvenuta nel predetto ufficio del registro in data 23 gennaio 1987;

in data 27 e 28 maggio 1988: ufficio del registro successioni e bollo di Messina, per disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio;

in data 28 maggio 1988: ufficio provinciale I.V.A. di Agrigento, dalle ore 11 alle ore 14, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici provinciali I.V.A. e del registro è accertato come segue:

IN DATA 17 MAGGIO 1988

Regione Sardegna:

ufficio provinciale I.V.A. di Sassari.

IN DATA 18 MAGGIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

DAL 15 AL 19 MAGGIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 20 MAGGIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

IN DATA 27 E 28 MAGGIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

IN DATA 28 MAGGIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2970

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,25 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 giugno-14 luglio 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva già fissata con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, è fissato nella misura del 13,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2965

DECRETO 8 luglio 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto in data 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988 con il quale è stato fissato nella misura dell'11,37 per cento il costo medio della provvista per il periodo 1° gennaio-14 luglio 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva stabilita con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 in misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista, per il settore in questione, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, è pari al 12,19 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, è pari al 12,19 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 13,19 per cento.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1 per cento rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2964

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 giugno 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Candia dei Colli Apuani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dei valori minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle mutate tecniche di produzione del vino in discorso ed alle particolari esigenze di mercato di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», previsti rispettivamente nella misura di 5,5 per mille e di 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, sono modificati come appresso:

acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1988

Il Ministro: MANNINO

88A2942

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 giugno 1988, n. 37.

Sorveglianza all'importazione di taluni prodotti di origine giapponese (personal computer, corrispondenti ai codici 8471 20 40, 8471 20 50, 8471 20 60 e 8471 20 90 della nomenclatura combinata e foratrici elettropneumatiche corrispondenti al codice 8508 10 91 della nomenclatura combinata).

Si comunica che la commissione CEE con regolamento n. 1353/88 che modifica il regolamento n. 1245/87 del 4 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 117 del 5 maggio 1987, ha limitato la sorveglianza comunitaria preventiva, già prevista dal citato regolamento n. 1245/87, ai seguenti prodotti di origine giapponese:

personal computer. corrispondenti ai codici 8471 20 40, 8471 20 50, 8471 20 60 e 8471 20 90 della nomenclatura combinata;

foratrici elettropneumatiche corrispondenti al codice 8508 10 91 della nomenclatura combinata.

Pertanto, l'allegato alla circolare 22/76, prot. n. I/349200 del 30 novembre 1976, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1986, deve intendersi modificato nel senso sopraindicato, così come deve ritenersi abrogata la circolare n. 38/87 del 29 maggio 1987.

Il Ministro: RUGGIERO

88A2958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca commerciale italiana

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988, è stata approvata la modifica dell'art. 22 dello statuto della Banca commerciale italiana, in Milano.

88A2951

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, in Bra (Cuneo).

88A2952

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione internazionale ricerche e metodologie medico-chirurgiche», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1988, registro 23 Interno, foglio n. 1, sulla proposta del Ministro dell'interno la «Fondazione internazionale ricerche e metodologie medico-chirurgiche», in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

88A2953

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Canavese», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso del riferimento al nome di vitigni.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica «Canavese».

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati e comprende l'intero territorio dei comuni di: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Castellamonte, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Oglianico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Prascorsano, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Salassa, Salerano Canavese, S. Colombano Belmonte, S. Martino Canavese, S. Ponso, Scarmagno, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino; Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vische, Vistrorio e parte di quello dei comuni di S. Giorgio Canavese e S. Giusto Canavese, ricadenti in provincia di Torino.

La delimitazione partendo dal punto di maggior latitudine «il Bec di Nona», compreso tra i 50° 50' e 50° 51' e distinto dalla quota trigonometrica 2085 procedendo verso est lungo i confini tra Piemonte e Valle d'Aosta, passando per la quota 1996 i punti di intersezione tra i comuni di Carema e Settimo Vittone, nonché il confine di regione presso la punta Cressa a quota 2061 e le quote 2081 - 2163 raggiunge Punta Tre Vescovi.

Procedendo verso sud, sul confine tra le province di Torino e Vercelli raggiunge Colma di Mombarone quota 2371, lungo il medesimo, il Colle della Barchetta a quota 2186 punto di intersezione tra i comuni di Settimo Vittone e Andrate. Abbandonato il confine di provincia, la delimitazione segue quello tra i comuni di Andrate e Settimo Vittone, attraversa le quote 2175 - 2010 - 1856 - 1766 - 1626 - 1497 per raggiungere la quota 1493 punto in cui, con movimento verso ovest, lungo il confine dei comuni di Nomaglio e Settimo Vittone, la quota 1240 e sfiorando la località Cuni a quota 585 raggiunge Pramagliasco a quota 454 ove incontra il punto di intersezione dei confini dei comuni di Settimo Vittone - Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea. Di qui procede verso sud-est, lungo il confine tra Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea, incrociata la mulattiera che unisce la Cascina Peretto con Nomaglio, dirigendosi verso est lungo il confine dei comuni di Nomaglio e Borgofranco di Ivrea, attraversata la strada da Bio a Nomaglio, scende verso sud fino a quota 590, incrocia la strada Andrate - Nomaglio - Bio - Borgofranco d'Ivrea in direzione est, prosegue per circa 300 metri per raggiungere in direzione sud-est il punto di intersezione dei confini dei comuni Nomaglio, Andrate, Borgofranco d'Ivrea. Dirigendosi poi verso sud, lungo i confini di Andrate e Borgofranco d'Ivrea, attraversata la strada provinciale Andrate - Nomaglio - Bio - Borgofranco d'Ivrea in tre punti diversi, piegando verso sud-est, sfiorando la località Montas, incrocia la mulattiera Andrate, Santa Maria in località Termaina a quota 518. Proseguendo verso sud-est, lungo lo stesso confine incrocia il confine dei comuni di Andrate, Nomaglio, Borgofranco d'Ivrea oltrepassato il quale per circa km uno rimonta lungo il confine fino a località Roncati ove incontra sia il torrente Viona sia il confine tra le province di Torino e Vercelli. A questo punto, la delimitazione, seguendo il confine di provincia, passando per le quote 607 - 637 - 694 - lungo la Serra, toccando le quote 683 - 647 - 643, sfiorando località Broglina, incrociando la statale n. 338 di Mongrando raggiunge quota 486. Scende quindi verso sud-ovest, seguendo il confine di Palazzo Canavese e Piverone, incrocia la statale 228 del lago di Viverone da dove prosegue per circa 600 metri, dopo di che, procede verso nord-ovest per quota 250.

Dopo aver incrociato la roggia Violana, seguendo il confine, e la strada Azeglio - Pobbietta - Pobbia - Palazzo Canavese, piega a sud-est lungo il confine dei comuni coincidendo in parte con la roggia Violana, che si abbandona a quota 235 per riprenderla dopo un ampio giro a quota 234. Attraversata, a quota 230, la strada Azeglio-Piverone segue il confine di comune Azeglio-Piverone per raggiungere il lago di Viverone là dove insiste l'intersezione di confine tra le province di Vercelli e Torino. Lungo il confine tra le due province, prima in direzione sud, poi sud-est, attraversando il Lago di Viverone, toccando le quote 230 - 236, Cascina Moregna e procedendo poi in direzione nord-ovest, sfiorando la Garlasca a quota 289, raggiunge il caseggiato Garlasca dove abbandonato il confine di provincia segue verso nord-ovest il confine tra Settimo Rottaro e Azeglio, incontrando la Cascina Goretto a quota 248 e di qui salendo fino all'incrocio con la strada Settimo Rottaro-Azeglio in prossimità Molino Vecchio. Ora la delimitazione segue la roggia Violana spostandosi prima verso ovest e poco dopo quota 228 con movimento verso sud attraversa l'autostrada n. 5 Ivrea-Santhià, di qui sempre lungo la medesima reggiunge il punto di intersezione tra i comuni di Settimo Rottaro - Caravino e Azeglio. Percorrendo il confine tra Settimo Rottaro e Caravino, oltrepassando la strada che unisce Settimo Rottaro a Caravino raggiunge la Fossa Maestra ove per il confine tra Settimo Rottaro e Cossano raggiunge il confine di provincia Torino - Vercelli a quota 315. Procedendo lungo il confine di provincia in direzione sud, toccando quota 326 Gola di Finestrella, quota 312, quota 300, quota 265 «Cascina Bosco tagliato», la delimitazione tocca quota 257 Cascina Rocco. Oltrepassata la quota 252, Casa della Riva, segue lo stesso confine di provincia per raggiungere dalla parte opposta la quota 242, da cui salendo verso nord-ovest attraversa il canale di Villareggia, la strada che collega Maglione a Monscrivello, il canale d'Ivrea presso il ponte di Garla a quota 228, e di qui segue il rio Loriale fino alla Dora Baltea.

Segue il corso della Dora Baltea, da quota 215 a quota 196, poco dopo la quale abbandona la Dora Baltea e in direzione sud-est lungo il confine dei comuni di Mazzè e Villareggia attraversando il canale di

Rotto, la strada statale n. 11 Padana Superiore, sfiorato il canale Depretis scende verso sud ritornando a seguire il corso della Dora Baltea, fino ad incontrare il confine tra le provincie di Torino e Vercelli a quota 190. Di qui la delimitazione muovendosi verso ovest, seguendo il confine di Mazzè e Rondissone, incrocia la strada statale n. 11, passa per la quota 200 e risalendo verso nord tocca quota 201, per poi dirigersi verso nord-ovest fino alla strada che conduce da Mazzè a Rondissone. Dalla strada scende verso sud-ovest lungo il confine dei comuni di Mazzè e di Rondissone passando per la quota 224 fino al punto in cui detto confine incontra la carrareccia di campagna per poi risalire verso nord con la medesima, coincidente pure con il confine di comune fino a dove con brusca deviazione verso sud-est il confine di comune si avvicina alla Cascina Giletta, ove riprende a scendere verso sud fino al punto di intersezione tra i confini dei comuni di Rondissone-Chivasso-Mazzè.

Procede lungo il confine tra Chivasso e Mazzè prima verso nord-ovest poi da est a ovest fino ad incontrare la strada Chivasso-Tonengo-Mazzè per scendere verso sud lungo la medesima fino a quota 218, da cui con movimento verso ovest, seguendo il confine dei comuni di Chivasso e Caluso toccando quota 222 e incrociando la statale n. 26 della Valle di Aosta giunge a quota 223. Da quota 223 risale verso nord-ovest per le quote 229 e 236, segue coincidendo con la ferrovia Rodallo-Montanaro, attraversata la quale, dopo 250 metri circa scende verso sud-ovest toccando le quote 229, 218 fino a quota 227 punto di intersezione tra i confini di comune di Foglizzo-Montanaro-Caluso. Dirigendosi verso nord, lungo il confine dei comuni di Caluso e Foglizzo e le quote 244, 250 raggiunge il punto di intersezione dei confini dei comuni di Caluso-San Giorgio Canavese e Foglizzo. Andando verso ovest sul confine tra i comuni di Foglizzo e San Giorgio Canavese attraversa la strada Montalenghe-Foglizzo al km 4, l'autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta a quota 257, risalendo verso nord seguendo la strada comunale, sfiorando la località Bricco a quota 281 raggiunge il confine dei comuni di San Giusto Canavese e San Giorgio Canavese. Ora la delimitazione segue la strada provinciale Ozegna-Caluso che incrocia in due punti diversi la stessa quota 281 e abbandonato il confine tra i comuni di San Giorgio Canavese e San Giusto Canavese presso la cascina Ruale e l'allevamento avicolo, seguendo la strada comunale, passando per cascina Ruale quota 285, cascina Gallo quota 261, cascina Brera quota 263 fino a quando questa incrocia i confini tra San Giorgio Canavese e Lusigliè, per seguire verso nord il medesimo confine e quello tra San Giorgio Canavese e Ciconio presso la quota 271. Qui attraversata la strada che collega Ciconio a San Giorgio Canavese, passa accanto alla località Colombaro a quota 276 salendo verso nord attraverso la strada San Giorgio Canavese-Caluso-Chivasso fino a quota 284. Da quota 284 lungo il confine dei comuni di Agliè e Ozegna, segue nel primo tratto il torrente Malesina, tagliando a quota 296 la strada Agliè-Ozegna, il punto di intersezione dei confini dei comuni di Agliè, Ozegna, Castellamonte, per muovere verso ovest fino alla borgata Luisetto sul confine tra i comuni di Ozegna e Castellamonte a quota 307. Oltre la strada e la ferrovia Ozegna-Castellamonte si dirige verso ovest con movimento irregolare lungo i confini di comune, raggiunge la strada statale n. 460 di Ceresole Reale in località Vesignano a quota 309, il punto di intersezione dei confini comunali di Rivarolo Canavese, Castellamonte, Salassa, attraversa il torrente Orco sfiorando la quota 321.

Ora in direzione sud per il confine dei comuni di Rivarolo Canavese, Oglianico, toccando il punto di intersezione dei comuni di Favria, Oglianico, Rivarolo Canavese, da cui andando verso ovest sul confine tra Oglianico e Favria, sfiorando a nord l'abitato di Favria oltrepassata la ferrovia, le quote 325 - 326 fino a dove il confine scende prima verso sud, poi per un piccolo tratto corre verso ovest per risalire a nord, aggirando la località Grangetto dei Marghe a quota 324. Ripiegando lungo il confine a nord-ovest incrocia il punto di intersezione dei confini dei comuni di Oglianico, San Ponso, Busano e seguendo verso ovest il confine sud del comune di San Ponso per quota 332 la Cascina Peretti. Attraversata la strada Valperga-Busano, a quota 332, raggiunge presso il rio Massiane il punto d'incontro dei confini dei comuni di San Ponso, Pertusio e Rivara, va ancora verso ovest lungo il confine sud del comune di Pertusio attraversando il rio Rossetto e passando tangente alla strada comunale che unisce Rivara a Case Peretti. Lungo il confine succitato, con brusco movimento, prima verso nord, poi verso ovest e,ancora verso nord, raggiunge toccando quota 420 la Borgata Galassola a quota 408. Seguendo verso sud-ovest il confine tra i comuni di Rivara e Valperga per le quote 436 e 433 incrocia oltre al rio Roncario pure il punto di intersezione dei confini dei comuni di Valperga - Rivara e Pratiglione.

Procedendo lungo il confine ovest del comune di Pratiglione, in direzione nord-ovest, raggiunge Truc Testa a quota 826, passando per la Cappella S. Pietro a quota 585, punto in cui lascia il comune di Valperga, per seguire il confine ovest in direzione nord-ovest del comune di Prascorsano, la delimitazione da Truc Testa si snoda seguendo la strada comunale verso est, giunta alla località Cerialdo salendo verso nord-est e ragginge e segue il frastagliato corso del torrente Gallenca. La stessa proseguendo fino a quota 540, ove il torrente Gallenca riceve un affluente e incrocia il punto di intersezione dei confini dei comuni di S. Colombano Belmonte, Prascorsano e Canischio, sale a nord-ovest seguendo il confine tra San Colombano Belmonte e Canischio alle Rocche di San Martino Canavese, da dove verso est, raggiunge le case Pecarina a quota 1030, avanza ancora pochi metri nello stesso senso scende per risalire in direzione nord-est toccando Monsuffietto e la quota 1114 per raggiungere quota 1041. Di qui prima in direzione sud-est, poi verso sud fino a quota 791, lungo il confine nord-est di S. Colombano Belmonte, a quota 791, declinando lungo il rio Buasca e il confine nord di S. Colombano Belmonte raggiunge località Buasca, ove attraversa la strada Prascorsano-Cuorgnè, scende seguendo il confine nord di Prascorsano. Tagliando rio Gallenca risale in direzione nord-est per quota 445 per poi ridiscendere a sud-est fino in prossimità della località Castello. Seguendo il confine nord del comune di Valperga, in direzione est, attraversata la statale n. 460 di Ceresole Reale, prende a seguire il torrente Gallenca onde risalire poco dopo in direzione nord-est incrociando il torrente Orco e l'intersezione dei confini dei comuni di Valperga, Courgnè e Castellamonte. La delimitazione, di qui prosegue per il confine di Castellamonte - Courgnè, prima verso nord-ovest dove incrocia la località I Gorassi, quota 362, poi attraversata, presso il Canton Piova a quota 338 la strada che unisce Castellamonte-Courgnè, segue in direzione nord il torrente Piova.

Quando presso la località Fucine, il torrente Piova si divide in due rami, segue quello ad est fino a quota 536. A quota 536, la delimitazione, si orienta lungo il confine di Castellamonte e Castelnuovo Nigra in direzione est e incrocia la strada Castellamonte-Castelnuovo Nigra a quota 587. Di qui dopo essere scesa verso sud-est e attraversata la strada Castellamonte-Villa Castelnuovo si raggiunge la località Carina a quota 356. Risale verso nord, o nord-ovest passando per le quote 387 - 515 e sfiora Villa Castelnuovo, Truc Cravaria e la località Palazzotto. Attraversato il rio Cavalleria sale ancora in direzione nord, nord-est incrociando costa d'Aglietto fino al torrente Savenca. Di qui seguendo il confine tra Castellamonte, Rueglio scende a sud-est fino a quando il torrente Savenca riceve degli affluenti e incrocia il confine dei comuni di Castellamonte, Issiglio e Rueglio. Scendendo verso sud, lungo il confine est di Castellamonte raggiunge il becco di Muriaglio a quota 737 ove risale verso nord, nord-est seguendo il confine dei comuni di Issiglio e Vidracco, per breve tratto, poi tra Issiglio e Vistrorio, corre parallelo verso nord al torrente Chiusella fino alla località Fucine.

Con movimento frastagliato scende verso sud-ovest per risalire verso nord-est seguendo il confine tra Alice Superiore e Rueglio, toccando la strada Rueglio-Vistrorio, il torrente Chiusella, la Gola di Garavo, il lago di Meugliano e raggiunge i punti di intersezione dei confini dei comuni di Alice Superiore, Meugliano, Brosso e la Gola di Canapia. Prosegue in direzione nord, lungo il confine ovest del comune di Lessolo, di Borgofranco d'Ivrea, e di Quassolo fino a quota 800. Raggiunta quota 750, la delimitazione, con movimento verso ovest attraverso la quota 1797. La Cima, il Pian dei Francesi a quota 1945 risale verso nord-ovest toccando quota 1802, Cima Biollej a quota 1981, Cima Bracca, a quota 1871, le quote 2135 - 2160 Punta Cavalcurt. Da qui risalendo verso nord raggiunge a quota 2516 Cima di Bonze. Di qui rientra verso est seguendo il confine tra la frazione del comune di Traversella e Quincinetto. Uscendo incrocia il confine tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e lo segue verso nord-est per cima Battaglia a quota 2298, «Bec Renon», a quota 2266 e «Bric Vert» a quota 1047. Sfiorando prima ed attraversando poi il fiume Dora Baltea incrociando l'autostrada Torino-Aosta e la statale n. 26 della Valle d'Aosta a quota 378, sale verso nord-est toccando monte dell'Orso a quota 1302, monte Parassone a quota 1799, la Ciarma a quota 1934 per raggiungere il Bec di Nona a quota 2085 punto di partenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso del riferimento al nome dei vitigni: Erbaluce B, Nebbiolo N, Barbera N unitamente all'indicazione geografica «Canavese».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inoltrate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile», in Soverato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1988, la dott.ssa Ida Paladino è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 24 febbraio 1967, in sostituzione del dott. Francesco La Cava.

88A2880

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, operanti nella provincia di Parma.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1988, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Parma:

facchini mercato ortofrutticolo di Parma: 47ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili.

88A2937

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Scudo mutua di previdenza e di assistenza - Società a responsabilità limitata» altrimenti denominata «Scudo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni» o «Scudo assicurazioni mutua di credito assicurativo e finanziario», in Roma.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1988 il dott. Giovanni Napodano è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Scudo mutua di previdenza e di assistenza - Società a responsabilità limitata» altrimenti denominata «Scudo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni» o «Scudo assicurazioni mutua di credito assicurativo e finanziario», con sede in Roma, in sostituzione del dottor Giovanni Benevento.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A2949

Sostituzione del commissario liquidatore della «Drago S.m.s. mutua di previdenza e di assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani giusta legge n. 3818 del 1886» ovvero «Drago S.m.s. di previdenza - Credito-assistenza-assicurazioni» ovvero «Drago Mutual Credit Insurance», con sede operativa in Milano.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1988 il dott. Giovanni Napodano è stato nominato commissario liquidatore della «Drago S.m.s. mutua di previdenza e di assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani giusta legge n. 3818 del 1886» ovvero «Drago S.m.s. di previdenza - Credito-assistenza-assicurazioni» ovvero «Drago Mutual Credit Insurance», con sede in Milano, in sostituzione del dottor Giovanni Benevento.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A2950

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera C, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 4 novembre 1987, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Arredamenti Dal Zilio S.r.l., con sede e stabilimento di Quinto di Treviso (Treviso) - settembre 1985;

2) Boschetti industria meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza) - 14 aprile 1986;

3) Cartiere Ambrogio Binda S.p.a., con sede e stabilimento di Milano - 4 novembre 1987;

4) Ceramica nuovo impero gres S.r.l., con sede in Modena e stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia) - 4 novembre 1987;

5) Giuliari S.p.a., con sede in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore e Grisignano di Zocco (Vicenza) - settembre 1985;

6) Industria italiana petroli S.p.a., con sede e stabilimento in La Spezia - gennaio 1987;

7) Manifatture San Lorenzo S.r.l. di S. Lorenzo in Campo (Pesaro) 2 gennaio 1987;

8) Meazza & Masciadri S.n.c., con sede e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara) - 4 novembre 1987;

9) Menci S.p.a. di Castiglion Fiorentino (Arezzo) - febbraio 1987;

10) Posaccio S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara) - 4 novembre 1987;

11) Saffa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Napoli - 4 novembre 1987;

12) S.M.I.E. S.p.a., con sede e stabilimento di Napoli - 4 novembre 1987.

88A2936

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Riva e Dro

Con deliberazione 12 settembre 1986, n. 7614, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 4596/2 in comune catastale di Riva dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 27 maggio 1988, n. 5766, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 4191/2 in comune catastale di Dro dal demanio al patrimonio provinciale.

88A2954

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di operaio di seconda categoria - giardiniere.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 luglio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove d'esame relativo al concorso pubblico a quattro posti di operaio di seconda categoria - giardiniere il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 30 del 15 aprile 1988.

88A2884

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 1988 del Ministro del tesoro concernente: «Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988).

Al titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è aggiunto quanto segue:

«previste dalle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, 4 giugno 1975, n. 172, 10 ottobre 1975, n. 517, 12 agosto 1977, n. 675, 4 novembre 1963, n. 1457 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.».

88A2955

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 1988 del Ministro del tesoro concernente: «Determinazione, per il secondo semestre 1988, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988).

Al titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è aggiunto quanto segue:

«previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.».

88A2956

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da *norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono* in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- *semestrale*	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221